



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 44

DEL 09/05/2017

OGGETTO : **OGGETTO:** Autorizzazione alla stipula della transazione verso Girgenti Acque S.p.A. Individuazione delle risorse finanziarie necessarie. Approvazione dello schema di contratto di transazione

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì nove del mese di Maggio alle ore 13,10 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone :

- | | | |
|----------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Dainotto Francesca Maria | Assessore | |
| • Donato Giuseppe | Assessore | |
| • Lisinicchia Francesco | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del il Segretario Comunale Dr. Vinciguerra Giuseppe, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PREMESSO che:

- la Girgenti Acque S.p.A. è concessionaria esclusiva della gestione del Servizio Idrico Integrato nella provincia di Agrigento in virtù della convenzione di gestione sottoscritta in data 27/11/2007 con l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento (ATO AG9);
- con sentenza numero 279/2016, pubblicata il 18/02/2016 relativa al procedimento civile iscritto al n. 2531 nel ruolo generale degli affari contenziosi promosso dal Comune di Naro contro la Girgenti Acque S.p.A., la Girgenti Acque è stata dichiarata creditrice della nei confronti del comune di Naro dell'importo di Euro **48.209,34** per sentenza n. 279/2016, per le fatture alla data del 19/02/2014, oltre le spese come liquidate dal Giudice;
- alla data del 23/01/2017 il Comune di Naro ha nei confronti della Girgenti Acque S.p.A. un debito per fornitura idrica alle utenze comunali pari ad Euro **73.344,56**, dovendosi aggiungere alla somma di Euro **48.209,34**, gli importi relativi alle bollette /fatture di successiva emissione per sentenza n. 279/2016, (come risulta dall'estratto conto in allegato),
- In particolare, Euro **51.222,70** relativi a bollette/fatture emesse dal 30/12/2008 al 30/12/2014, (emesse con sistema ordinario di gestione dell'IVA), ed Euro **22.121,86**, relativi a bollette/fatture emesse a partire dal 04/05/2015 (emesse con il sistema dello Split Payment).-
- che l'IVA addebitata per bollette/fatture emesse a partire dal 01/01/2015, deve essere versata dal comune di Naro direttamente nelle casse dell'Erario (legge n. 190/2014 del 23 dicembre 2014, che ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. 633/1972, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti - Split Payment);;

PRESO ATTO:

- che in data 26/01/2017 è pervenuto a questo Ente il prospetto delle fatture a mezzo PEC e che sulla base della verifica effettuata d'ufficio, è stato effettivamente riscontrato la situazione debitoria del Comune di Naro verso Girgenti Acque S.p.A.;
- che a seguito della nota prot. 2241 del 15/02/2017, il Settore Finanziario, ha richiesto a questo Settore Tecnico l'esistenza o meno di debiti fuori bilancio ;
- che con nota prot. 2416 del 20/02/2017, il sottoscritto Terranova Geom. Calogero, in qualità di Responsabile delle PP.OO. VI[^]-VII[^], ha comunicato al Servizio ragioneria - di ritenere opportuno che nel redigendo bilancio e.f. 2017-2019 si prevedesse l'inserimento della somma di €. 73.346,56 dovuta alla Girgenti Acque S.P.A. , facendo presente la stessa "*potrebbe comunque essere oggetto di una eventuale transazione*"; ritenendo che ci si trovasse al cospetto di un probabile debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 T.U.E.L.;

DATO ATTO:

- che, a seguito di colloqui telefonici intercorsi con il Dr. Giandomenico Ponzo, nella qualità di Direttore Generale della Girgenti Acque S.p.A., quest'ultimo, al fine di addivenire ad una definizione bonaria in via transattiva della sopradescritta materia del contendere, ha concesso una decurtazione della somma di € 5.000,00 riducendo così l'importo totale da €. 73.346,56 ad € 68.346,56 affinché, l'Ente possa addivenire ad un'eventuale definizione transattiva della questione;
- che, fronte dei colloqui succitati, si evidenziano le ragioni e le circostanze in cui si

sostanzia l'utilità e la vantaggiosità per l'Ente di una soluzione di carattere transattiva

- Che la somma complessiva da riconoscersi alla Girgenti Acque S.p.A., a totale saldo ammonterebbe ad € 68.346,56 da versare a saldo entro il 31/05/2017, relativamente alla fatturazioni dal 28/01/2009 al 28/11/2016;
- la cui copertura finanziaria verrebbe assicurata con imputazione al n. _____ esercizio finanziario _____
- Che dall'estratto conto allegato alla nota PEC 26319 del 30/03/2017, risultano accluse successive fatturazioni decorrenti in data successiva al 28/11/2016 e precisamente dal 23/01/2017 al 28/02/2017 per un importo complessivo di €. 3.416,64,
- Che il residuo importo di €. 3.416,64, è da ritenere non rientrante nella bonaria transazione pendente, ragion per cui dovrà essere liquidato con altro separato atto;
- che il Direttore Generale di Girgenti Acque ha espresso il proprio consenso ad un accordo transattivo nei termini sopra descritti;

OSSERVATO:

- che, sulla scorta di quanto sopra illustrato risulta vantaggioso per l'Ente addivenire ad una soluzione bonaria della potenziale lite con la Girgenti Acque SPA, in questione da definirsi in via stragiudiziale attraverso il ricorso all'istituto della **transazione novativa**

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, ribadendo la tassatività delle fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del TUEL, ha costantemente escluso che la **transazione** rientri in una di tali ipotesi, ed ha affermato che in caso di **transazione novativa**, in realtà l'obbligazione giuridica nasce al momento della sottoscrizione dell'accordo transattivo e pertanto l'impegno di spesa deve essere assunto in relazione a tale nuova obbligazione, non sussistendo quindi violazione dell'articolo 191 del TUEL, purché in bilancio siano stanziati le somme prima dell'autorizzazione alla sottoscrizione della transazione (cfr. pareri Corte dei Conti Sicilia n. 191/2012/PRSP; Toscana n. 132/2010 e 32/2010 Puglia 106/2009; Piemonte n. 4/2007);

RITENUTO, in particolare, nel caso di specie:

1. che la fattispecie in questione rientra nella fattispecie di transazione di cui all'art. 1965 c.c., in quanto l'accordo cade su un rapporto comunque segnato dalla reciprocità delle concessioni, rispetto all'incertezza della potenziale *res litigiosa* (cfr. Corte Conti, sezione Piemonte n. 20/2012);
2. che il debito è riconducibile allo svolgimento di funzioni istituzionali dell'Ente relative a prestazioni afferenti la gestione del servizio idrico integrato;
3. che il debito è stato originato dalla mancata assunzione del corrispondente impegno di spesa in apposito capitolo del bilancio di previsione comunale;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 24 del 03/04/2017 con la quale si è proceduto all'approvazione dello schema di bilancio di previsione pluriennale 2017-2019;

VERIFICATO che la somma di € 64.346,56 - la cui copertura contabile viene assicurata con imputazione al n. ____ esercizio finanziario, _____ dell'approvando bilancio di previsione _____

RILEVATO che la sopradescritta proposta transattiva di carattere novativo appare meritevole di approvazione, anche in ragione del notevole risparmio di spesa che ne

deriverebbe per l'Ente, atteso la considerevole riduzione operata sull'importo della pretesa creditoria da questi avanzata;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alla sottoscrizione di transazioni rientra tra le competenze della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 44/1991;

DATO ATTO che sulla presente proposta debbono essere acquisiti il parere di regolarità tecnica, quello di regolarità contabile, ex art. 53 della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.r. 48/1991 e *succ. mod.*, nonché il parere dell'organo di revisione contabile ai sensi del novellato art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del T.U.E.L.;

PROPONE

1. di approvare l'allegato schema di contratto di transazione di carattere novativo da stipularsi con il Dott. Giandomenico Ponso Ponso, nella qualità di Direttore Generale della Girgenti Acque S.p.A ;
2. di autorizzare - per le motivazioni di cui in premessa - la stipula della transazione con la Girgenti Acque nei termini di cui allo schema di contratto che si allega sotto la lett. A);
3. di autorizzare l'impegno di spesa di euro 68.34,56 euro (sessantottomilatrecentoquarantasei/56) all'intervento _____, Cap. _____,
4. di trasmettere la presente proposta al Revisore dei Conti per il parere previsto dall'articolo 239, comma 1, lett. b) n. 6 del TUEL;
5. di dichiarare - ricorrendo le ragioni di urgenza - il presente atto immediatamente seguibile.

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE.....

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

RITENUTO meritevole di approvazione l'atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

D E L I B E R A

1. **DI ACCOGLIERE** la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.
2. **DICHIARARE** la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....